

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno

del mese di

in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

2021

Avanti a me Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

Sono presenti:

1) nato a il
e domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua
qualità di

del **"MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"** con sede in Roma,
Via
codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di
che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) nato a il
e domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua
qualità di

del **"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILI"** con sede in Roma, Via
codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di

che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

3) nato a il

e domiciliato per la carica in Milano, ove appresso, nella sua
qualità di

della **"REGIONE LOMBARDIA"** con sede in Milano, Via

codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di

che si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

4) nato a il

e domiciliato per la carica in Venezia, ove appresso, nella sua
qualità di

della **"REGIONE VENETO"** con sede in Venezia, Via

codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di

che si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**;

5) nato a il

e domiciliato per la carica in Bolzano, ove appresso, nella sua
qualità di

della **"PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO"** con sede in Bolzano, Via

codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di

che si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**;

6) nato a il

e domiciliato per la carica in Trento, ove appresso, nella sua
qualità di

della "PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO" con sede in Trento, Via
codice fiscale

al presente atto autorizzato in virtù di

che si allega al presente atto sotto la lettera "F".

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e
poteri dei comparenti, i quali con il presente atto stipulano
quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto Legge 11 marzo
2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020
n. 31 e successive modificazioni, e del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021, emanato in forza
di Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 2328 del
codice civile, è costituita tra il "MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE", il "MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA' SOSTENIBILI", la REGIONE LOMBARDIA, la REGIONE VENETO,
la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO e la PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO, una Società per azioni denominata:

"SOCIETA' INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."

in breve "SIMICO S.p.A."

(di seguito, la "Società").

Art. 2

La società cura, nella misura di oltre l'80% (ottanta per

cento) del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2020. La Società, inoltre cura, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre entro il limite dell'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e con le Regioni interessate e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e da ultimo modificato dall'*art. 17-duodecies, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6*

agosto 2021, n. 113, nonché ulteriori, affidata ad essa dalla legge, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto costitutivo.

La Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni, e con quanto previsto dai decreti di cui al comma 1, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. La società, che tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato "Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paraolimpica" di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16 convertito, con modificazioni, monitora costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1, informandone periodicamente il Comitato organizzatore.

La Società può svolgere ulteriori attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20% del proprio fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della sua

attività principale.

La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 di cui al comma 1, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede legale è in Via

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie in Italia.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e sindaci, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, comprensivo dei riferimenti, ove posseduti, telefonici, di telefax e di poste elettronica, utili ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, se diverso, quello direttamente comunicato dal soggetto interessato.

Art. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2026,

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazioni.

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie senza valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei soci.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione allo statuto.

VERSAMENTO DEL CAPITALE SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO INTESTATO ALLA SOCIETA' IN VISTA DELLA SUA

COSTITUZIONE.

AVVENUTA L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LE SOMME VENGONO IMMEDIATAMENTE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'.

Art. 6

La Società opera come soggetto *in house* su cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con

la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, esercita il controllo analogo ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione Europea.

Ai fini del Controllo Analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili d'intesa con la Regione Lombardia, Regione Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario.

Gli Amministratori della società sono tenuti a comunicare preventivamente al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da assumere nella stessa seduta.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha la facoltà, d'intesa con la Regione Lombardia, la Regione Veneto ed le Province Autonome di Trento e Bolzano, di demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo dedicato, istituito con atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all'art. 2, comma

2 del D.P.C.M. del 6 agosto 2021 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso lo ritenga opportuno ovvero, quando ne sia fatta domanda dai soci, indicando gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.

Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria nonché per la validità delle relative deliberazioni si applicano le norme di legge e di statuto.

Art. 8

La Società è amministrata, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni, da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 dello statuto.

Tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con

funzioni di Amministratore Delegato, sono nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le Autorità di Governo competenti in materia di sport.

Gli altri 2 (due) sono nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in osservanza delle direttive vincolanti di cui all' art. 4 comma 2 dello statuto, escluse soltanto quelle che la legge riserva all'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c. sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative ed il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale e l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie; resta salva, in ogni caso la competenza dell'Assemblea, con la possibilità che la stessa

assuma le relative deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare sue attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, denominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, nel caso di attribuzioni di deleghe operative, possono essere riconosciuti compensi di cui all'art. 2389 comma 3 c.c e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire deleghe per singoli atti anche ad altri componenti del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Direttore Generale determinandone poteri e funzioni.

La rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, all'amministratore più anziano di età.

La rappresentanza della società spetta, altresì, al Consigliere munito di delega del Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni delegate.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, composto di n. 5 (cinque) membri e che durerà in carica tre esercizi, vengono nominati i Signori:

1) Prof.ssa Veronica VECCHI, nata a

il

, codice fiscale

,

Presidente;

2) Ing. Luigivalerio Sant'Andrea, nato a

il , codice fiscale

Amministratore Delegato;

3) Arch. Valentina FAVARETTO, nata a

il , codice fiscale

Consigliere,

i quali sono stati nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport;

4) Ing. Tommaso SANTINI, nato a

il , codice fiscale

Consigliere;

5) Ing. Angelo DE AMICI, nato a

il , codice fiscale

Consigliere

i quali sono stati nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tutti i Consiglieri sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione viene determinato in Euro 30.000 (trentamila) lordi/annui per il Presidente ed in Euro 20.000 (ventimila)

lordi/annui per ciascuno dei quattro Consiglieri.

Art. 9

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e successive modificazione, è composto di cinque membri effettivi, tra cui il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2397, primo comma , c.c., vengono altresì nominati due Sindaci Supplenti

Tre Sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, sono nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Due sindaci sono nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Ai sensi dell'art. 21.4 dello statuto sociale i componenti del Collegio Sindacale decadono nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 22 dello statuto su iniziativa dei soggetti che li hanno nominati.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento e svolge altresì ogni altra attività ad esso attribuita dalla legge.

A comporre il primo Collegio Sindacale, composto di n. 5 (cinque) membri e che durerà in carica tre esercizi, vengono nominati i Signori:

1) Dott. Enrico BRAMBILLA, nato

, il

, codice fiscale

INDICARE DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI

Presidente

2) Dott.ssa Raffaella PALLAVICINI, nata a

il

codice fiscale

INDICARE DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI

Sindaco Effettivo;

3) Dott. Giovanni CIOFFI, nato a

il

codice fiscale

INDICARE DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI

Sindaco Effettivo,

nominati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di
sport;

4) Dott.ssa Elisa CARLI, nata a

il

codice fiscale

INDICARE DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI

Sindaco Effettivo;

5) Dott. Patrick BERGMEISTER, nato a

il

codice fiscale

INDICARE DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI

Sindaco Effettivo,

nominati congiuntamente dalla Regione Lombardia, dalla Regione
Veneto e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano

SINDACI SUPPLEMENTI

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della società.

Il compenso per i membri del Collegio Sindacale è determinato in Euro 20.000 (ventimila) lordi/annui per il Presidente ed in Euro 15.000 (quindicimila) lordi/annui per ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

Art. 10

Entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla costituzione della società è conferito l'incarico di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

Art. 11

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2021.

Art. 12

Gli utili netti saranno destinati come segue:

- per il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- quanto al residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 13

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, da quelle del presente atto di cui è parte integrante e sostanziale lo statuto sociale composto di n. 29 (ventinove)

articoli, che, previa lettura datane, si allega al presente atto la lettera "**A**", firmato dai comparenti e da me Notaio.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ciascun Consigliere vengono autorizzati e delegati disgiuntamente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Art. 15

Le spese del presente atto sono a carico della Società ed ammontano a complessivi Euro

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali, da me richiesto, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciassette e fin qui della diciottesima a macchina ed in piccola parte a mano.